



Regolamento interno per la gestione della colonia felina di Forte Marghera

Art. 1 (Scopo) - Il presente regolamento disciplina gli aspetti fondamentali relativi alla presenza di una colonia felina all'interno di Forte Marghera in un'ottica sia di collaborazione e rispetto tra la Fondazione stessa e le realtà che gestiscono la colonia felina, sia di coesistenza della colonia felina medesima con le persone che, a vario titolo, circolano nell'area del Forte.

Art. 2 (Le Associazioni) - La colonia felina presente a Forte Marghera è gestita esclusivamente da Associazioni riconosciute dalla Regione del Veneto come associazioni animaliste.

Art. 3 (Il territorio) - La Fondazione determina, con proprio atto, l'area del Forte e gli edifici destinati alla colonia felina. Le realtà che gestiscono tale colonia debbono, per quanto possibile, assicurare che gli animali circolino nell'area loro destinata.

Art. 4 (Consistenza numerica) - La consistenza numerica della colonia felina, anche se gestita da più Associazioni, non deve superare, in una prospettiva di monitoraggio concordato fra gli Enti gestionali che dovrà partire da una comunicazione della situazione attuale effettuata da ciascuna Associazione presente al Forte, il limite del centinaio di unità.

E' compito delle Associazioni stesse provvedere, ove si superi il numero di cui al primo comma, a riportare tale numero nel limite massimo generale previsto favorendo e promuovendo programmi di adozione da attuare attraverso la valutazione dell'indice di adottabilità (IDA) dei gatti presenti.

Allo scopo sempre di contenere nel limite di cui al primo comma la consistenza della colonia felina, è istituito un registro di carico e scarico del numero dei gatti tenuto dalla Fondazione e aggiornato ogni sei mesi dalle Associazioni riconosciute presenti al forte.

Art. 5 (Ripari) - Ciascun Ente deve installare, concordando con la Fondazione, ripari per i felini, in luoghi poco visibili, compatibili con il contesto naturale e preferibilmente concordati fra gli Enti delegati.

Art. 6 (Cassette per la distribuzione del cibo - punti di foraggiamento) - Le realtà presenti nel Forte che gestiscono la colonia felina installano, insieme e concordando i luoghi con la Fondazione, cassette per la distribuzione del cibo.

Le cassette, di cui al precedente comma, debbono essere di tipologia omogenea e tali che si inseriscano nella cornice naturalistica del Forte.

Qualora la disposizione sopra riportata venga violata, le cassette sono rimosse dalla Fondazione con spese a carico dell'Ente che ha violato la disposizione stessa.

Non dovrà esserci distribuzione del cibo al di fuori di tali attrezzature.

Art. 7 (Microchip) - I gatti in gestione di ogni Associazione riconosciuta presente al Forte sono dotati, da parte degli Enti competenti e secondo le procedure previste dalle vigenti norme, di un microchip o di altro idoneo sistema di identificazione.



Art. 8 (Accesso delle autovetture) – L'accesso delle autovetture è concesso esclusivamente ai mezzi autorizzati dalla Fondazione con apposito provvedimento, durante l'orario previsto nel provvedimento medesimo e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico, fatte salve eventuali emergenze per il trasporto di animali da/a clinica veterinaria. Eventuali accessi straordinari debbono essere comunicati tempestivamente.

Art. 9 (Accesso dei volontari) – L'accesso dei volontari è consentito esclusivamente durante gli orari di apertura del Forte.

Ciascun Ente è tenuto a consegnare alla Fondazione l'elenco dei volontari abilitati ad accedere. Essi debbono essere muniti di cartellino identificativo, debitamente messo in mostra. Eventuali variazioni degli elenchi o accessi straordinari di altri volontari debbono essere comunicati tempestivamente alla Fondazione.

Art. 10 (Chiavi di accesso al Forte) – Le chiavi di accesso al Forte (cancello sul ponte) possono essere consegnate solo ai membri degli organi di vertice delle realtà presenti e al responsabile veterinario, previa tempestiva comunicazione alla Fondazione che ne rilascia autorizzazione soltanto per motivati casi di emergenza veterinaria o di necessità di accesso al Forte nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico.

Art. 11 (Vigilanza veterinaria) – Il competente Servizio veterinario dell'Aulss 3 Serenissima (Area A e C) eseguirà la vigilanza sanitaria prevista per legge per quanto riguarda il benessere dei gatti, la modulazione delle nascite incontrollate e la prevenzione di inconvenienti igienico sanitari dovuti a cattiva gestione della colonia felina stessa.

Art. 12 (Violazione) – Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 4 all'art. 8 del presente regolamento determinano la rescissione del contratto stipulato con l'Ente e l'eventuale richiesta di danni da parte della Fondazione.

FONDAZIONE FORTE MARGHERA sede legale :Cà Farsetti, San Marco 4136 – 30124 Venezia

Sede operativa Via Forte Marghera n. 30 Mestre

Tel. 041 4764565

E-mail: segreteria@fondazionefortemarghera.it

Pec: fondazionefortemarghera@pec.it

www.fondazionefortemarghera.it